Azienda ULSS8 Berica Prot n.0073691/22 del 11/07/2022

REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. iPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA PREANALITICO, DI UN SISTEMA ANALITICO INTEGRATO PER LA DETERMINAZIONE CON METODI IMMUNOMETRICI DI ORMONI NEL SANGUE, VITAMINE E MARCATORI DI PATOLOGIA E DI UN SISTEMA POST ANALITICO PER L'UOC MEDICINA DI LABORATORIO DELL'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA

n. gara 8515328

CHIARIMENTI da N. 30 a 31

Domanda n. 30
Con riferimento ai termini di consegna dei prodotti, ove è previsto che in caso di urgenza la consegna debba essere effettuata entro 48 ore a decorrere dalla ricezione dell'ordine, si chiede di confermare che: i) tale carattere di urgenza debba essere inteso quale evento imprevedibile non imputabile a codesta Amministrazione; ii) fermo restando l'impegno dell'O.E. ad evadere la consegna nel più breve tempo possibile in caso di urgenza, le penali previste per ritardo nella consegna dei prodotti troveranno applicazione solo laddove i termini di consegna effettivamente impiegati superino i termini di consegna standard (i.e. 7 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine) previsti nella documentazione di gara.

Risposta n. 30
Si conferma.

Domanda n. 31
Con riferimento all'art. n. 11 del capitolato d'oneri (penali), rappresentiamo che in caso di inadempimento relativo alla consegna di prodotti (reagenti o consumabili), stante il valore di gara e pertanto l'ammontare netto contrattuale, l'importo di detta penale (i.e. 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale) risulterebbe essere sproporzionato rispetto all'effettivo danno cagionato qualora si verificasse tale inadempimento: ad esempio, nel caso di ritardata consegna di anche un solo prodotto, troverebbe applicazione una penale di gran lunga superiore al prezzo del prodotto stesso. Ciò premesso siamo a richiedere se sia possibile prevedere l'applicazione di una penale parametrata all'effettivo valore dei prodotti oggetto di ritardo o di manchevolezza, ad esempio mediante la previsione di una penale pari ad una percentuale direttamente riferita al valore di tali prodotti.

Risposta n. 31
Si conferma quanto previsto dagli atti di gara.

Il Responsabile del Procedimento di Gara
dott. Giorgio Miotto